

Circolare n° 8 del 08.04.2019

Liquidazioni periodiche Iva: scadenze 2019

Lo Studio comunica che per l'anno 2019 **non vi è alcuna modifica delle scadenze relative ai nuovi adempimenti IVA**, introdotti dal DL 193/2016, quali:

→ la **comunicazione trimestrale dei dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche**.

1) La comunicazione trimestrale dei dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche

È confermato anche per il 2019 **l'obbligo di comunicare telematicamente, su base trimestrale, i dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche IVA**

Pertanto, **la comunicazione dei dati contabili delle liquidazione periodiche dovrà essere trasmessa entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre solare**, secondo le seguenti scadenze.

TRIMESTRE	Scadenza Comunicazione trimestrale dei dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche
I trimestre (1.01 - 31.03)	31.05.2019
II trimestre (1.04 - 30.06)	16.09.2019
III trimestre (1.07 - 30.09)	18.11.2019
IV trimestre (1.10 - 31.12)	28.02.2019

Sono tenuti all'adempimento in esame **tutti i soggetti passivi IVA** che effettuano le liquidazioni

periodiche IVA con cadenza mensile, ossia con cadenza trimestrale, in presenza dei presupposti per esercitare la relativa opzione. Diversamente, invece, l'adempimento non interessa **i contribuenti che sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione annuale IVA**, ovvero che sono **esonerati dall'effettuazione delle liquidazioni periodiche** (es. i soggetti che hanno aderito al regime forfettario).

In sede di conversione in Legge del D.L. 22.10.2016 n. 193 è stato attenuato il carico sanzionatorio originariamente previsto dal predetto decreto. È ora prevista, infatti, l'applicazione di una **sanzione amministrativa** che punisce con un'ammenda compresa da un **minimo di euro 500,00 ad un massimo di euro 2.000,00**, l'omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche. La sanzione di cui trattasi **è ridotta della metà** (minimo Euro 250,00 / massimo Euro 1.000,00), **se la trasmissione della comunicazione è effettuata entro i 15 giorni successivi dalla scadenza del termine prescritto.**

Lo studio ricordando le novità in materia di detrazioni Iva introdotte dal DL 50/17 (vedi nostra circolare n*4 del 02.02.2018) chiede alla spettabile clientela una puntuale collaborazione nella consegna della documentazione necessaria alla redazione degli adempimenti oggetto della presente comunicazione.

Lo Studio resta a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento,

cordiali saluti

Studio Dott. Folicaldi